



REGOLAMENTO SQUADRE NAZIONALI

TITOLO PRIMO - SQUADRE NAZIONALI FEDERALI

SEZIONE PRIMA: DEFINIZIONE

Art. 1 – Squadra Nazionale Federale

1. La Squadra Nazionale Federale è quella che, in rappresentanza della Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft), partecipa all'attività agonistica internazionale inclusa nel programma annuale deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 2 – Organi competenti delle Squadre Nazionali Federali

1. Gli Organi delle Squadre Nazionali Federali sono:
 - a) gli Organi e gli uffici della F.I.Raft ai quali è demandata la gestione amministrativa e tecnica della partecipazione delle Squadre Nazionali Federali alle manifestazioni agonistiche e della relativa attività preparatoria;
 - b) la Commissione Sportiva ed il Settore Tecnico Federale.

SEZIONE SECONDA: STRUTTURA DELLE SQUADRE NAZIONALI FEDERALI

Art. 3 – La Struttura delle Squadre Nazionali Federali

1. La struttura delle Squadre Nazionali Federali, salvo diversa decisione del Coordinatore Sportivo, è composta da:
 - a) il Capo delegazione;
 - b) il Coordinatore sportivo;
 - c) il Direttore tecnico;
 - d) lo Staff tecnico;
 - e) gli atleti.

Art. 4 – Il Capo delegazione

1. Il Capo Delegazione è il Presidente Federale o un suo delegato e rappresenta ufficialmente la F.I.Raft. all'interno della struttura della Squadra Nazionale.

Art. 5 – Il Coordinatore sportivo: compiti

1. Il Coordinatore Sportivo è nominato dal Consiglio Federale. Egli, in particolare:
 - a) rappresenta ufficialmente la F.I.Raft. all'interno della struttura della Squadra Nazionale quando non sia presente il Presidente Federale o il Capo Delegazione;
 - b) ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Squadra Nazionale Federale in Italia ed all'estero e gli sono demandate le decisioni finali per il buon funzionamento organizzativo della struttura;
 - c) provvede in ordine a tutte le problematiche logistico-amministrative, di concerto con la Segreteria Federale, relative all'impostazione ed allo svolgimento degli impegni addestrativi ed agonistici della Squadra Nazionale Federale in Italia ed all'estero, in armonia con le delibere del Consiglio Federale e le direttive del Direttore tecnico;
 - d) mantiene direttamente i contatti tra i Tecnici, gli Atleti, la Segreteria Generale e l'Ufficio Stampa;
 - e) tiene i contatti con le Società di appartenenza degli atleti;
 - f) è responsabile delle somme a lui assegnate in qualità di funzionario delegato alla spesa e della gestione del materiale tecnico della squadra;
 - g) cura i rapporti con le autorità amministrative e sportive locali, nazionali ed internazionali del luogo in cui si trova la Squadra Nazionale Federale;
 - h) sovrintende alla disciplina nei confronti di tutti i componenti della struttura della squadra nazionale federale e, qualora riscontrasse infrazioni di gravità meritevoli di sanzioni, ne riferisce immediatamente alla Procura Federale per l'apertura del procedimento disciplinare;
 - i) al termine delle manifestazioni relaziona per iscritto alla Segreteria Generale.
2. I compiti di cui al precedente comma, lett. g), h) i), sono demandati al Direttore Tecnico, se il Coordinatore Sportivo non è presente.

Art. 6 – Il Direttore tecnico: compiti

1. Il Direttore Tecnico è un Tecnico iscritto negli Elenchi federali ed è nominato dal Presidente su proposta del Coordinatore sportivo e sentito il Consiglio Federale. Egli, in particolare:
 - a) predispose annualmente il programma di lavoro della squadra;

- b) propone le sedi di allenamento compatibilmente con le esigenze e le disponibilità della Federazione;
- c) predispose l'elenco degli atleti di interesse nazionale relativi alla sua squadra;
- d) compila la Tabella dei criteri di selezione (TCS) con la quale basare la propria decisione nella composizione della Squadra;
- e) decide quali atleti faranno parte della Squadra Nazionale Federale in occasione delle manifestazioni sportive;
- f) mantiene direttamente i rapporti con gli atleti;
- g) identifica gli atleti componenti di interesse nazionale, e trasmette il relativo elenco al Coordinatore sportivo ed al Settore tecnico federale;
- h) designa eventualmente il Capitano della squadra;
- i) cura il mantenimento della forma psico-fisica e tecnica degli atleti e la conduzione della squadra negli impegni agonistici;
- j) segnala al Coordinatore sportivo le eventuali infrazioni disciplinari degli atleti;
- k) partecipa alle cerimonie ed alle manifestazioni ufficiali organizzate dal CONI, dalla Federazione, dalla World Rafting Federation (W.R.F.) alle quali sia stato invitato.

Art. 7 – Lo Staff tecnico: composizione e compiti

1. Lo Staff Tecnico è formato da:
 - a) Assistenti tecnici, se previsti;
 - b) Preparatori Atletici, se previsti;
 - c) Medico di Squadra, se previsto;
- 2) Lo Staff Tecnico è scelto dal Coordinatore sportivo, in accordo con il Settore Tecnico Federale. Esso coadiuva e collabora con il Direttore tecnico nella preparazione fisica degli atleti, nei compiti di mantenimento della forma degli atleti e di conduzione della squadra, soprattutto dal punto di vista tecnico. Provvede, in caso di necessità, alle esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività tecnica di preparazione ed agonistica.

TITOLO SECONDO - ATLETI NAZIONALI

Art. 9 – Atleti Nazionali

1. Gli atleti Nazionali si distinguono in:
 - a) atleti di Alto livello
 - b) atleti Azzurri

Art. 10 – Atleti di Alto livello

1. Sono gli atleti di interesse nazionale ai quali il Settore Tecnico Federale attribuisce la relativa qualifica secondo quanto disposto dal successivo Art.15 del presente Regolamento.

Art. 11 – Atleti Azzurri

1. Sono qualificati “Azzurri” gli atleti che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali Federali che prendono parte a manifestazioni sportive internazionali ufficiali.

Art. 12 – Atleti Nazionali: doveri

1. Gli Atleti Nazionali sono tenuti al pieno rispetto dei programmi addestrativi ed agonistici. Gli Atleti Nazionali possono partecipare a tutte le manifestazioni che vedono impegnati i sodalizi di appartenenza, sempre che non debbano partecipare, nello stesso momento, ad impegni addestrativi od agonistici della Squadra Nazionale Federale.
2. Costituiscono infrazioni disciplinari:
 - a) la mancata presentazione dell’atleta nel luogo ed all’ora della convocazione, nonché la mancata partecipazione, non ritenuta adeguatamente giustificata, ai programmi di preparazione, individuali o collettivi, della squadra nazionale federale ed agli impegni agonistici;
 - b) la tardiva comunicazione dell’impossibilità di partecipare all’attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) la mancanza del doveroso impegno nell’espletamento dell’attività di preparazione o di impegno agonistico, come anche il rifiuto di eseguire le direttive impartite dal Direttore Tecnico;
 - d) l’aver commesso atti o rilasciato dichiarazioni, specie se in pubblico, che travalichino il diritto di critica e la correttezza e possano incrinare l’armonia delle Squadre Nazionali Federali ed incidere negativamente sui risultati agonistici;
 - e) aver indossato durante gli impegni addestrativi ed agonistici materiale diverso dal corredo di cui al successivo Art. 14;
 - f) l’utilizzo della denominazione “Squadra Nazionale” e simili, al di fuori dei casi espressamente approvati dalla F.I.Raft;
 - g) la partecipazione a manifestazioni agonistiche internazionali non riconosciute dalla F.I.Raft.

Art. 13 – Atleti Nazionali: diritti

1. Gli atleti delle Squadre Nazionali Federali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a qualsiasi attività di preparazione, di aggiornamento e di impegno agonistico richiesta dalla Squadra Nazionale Federale, in base alle disponibilità economiche della F.I.Raft. e se deliberato dal Consiglio Federale.
2. Agli atleti delle squadre nazionali possono essere altresì attribuiti premi speciali, deliberati dal Consiglio Federale. Gli Atleti Azzurri sono iscritti ad un Albo d'Onore, conservato ed aggiornato dalla Segreteria Generale ed hanno diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo donato dalla F.I.Raft. La F.I.Raft segnala al CONI gli Atleti Azzurri che maggiormente si sono distinti per la concessione di particolari riconoscimenti al merito sportivo.

Art. 14 – Divisa maglia azzurra

1. Le divise degli atleti nazionali sono stabilite dalla F.I.Raft.. A ciascun atleta viene assegnata in dotazione:
 - a) una divisa di rappresentanza;
 - b) una divisa da manifestazione.
2. Gli atleti non possono utilizzare divise o materiali di corredo diversi dalla dotazione loro assegnata e parimenti non possono aggiungere sulle stesse divise o sul materiale di corredo insegne, scritte o stemmi diversi da quelli previsti nei modelli consegnati dalla Federazione, compresi quelli di sponsor societari o personali, se non autorizzati dal Consiglio Federale.
3. Gli atleti sono responsabili della buona conservazione delle divise e del materiale di corredo assegnato in dotazione e possono ottenerne la sostituzione solo se deteriorati e previa consegna dei capi non più utilizzabili. In difetto di restituzione il materiale mancante verrà addebitato all'atleta assegnatario.
4. La divisa Maglia Azzurra non può essere indossata in occasioni diverse dalle manifestazioni ufficiali internazionali e non può essere ceduta, anche a titolo gratuito, a persone non aventi diritto.

TITOLO TERZO - CONVOCAZIONI DELLE SQUADRE NAZIONALI FEDERALI E SELEZIONE DEGLI ATLETI AZZURRI

Art. 15 – Convocazioni: regole generali

1. Annualmente il Settore Tecnico Federale emanerà l'elenco degli atleti di Alto Livello di ogni specialità che formeranno le Squadre Nazionali Federali e potrà in tempi successivi escludere alcuni od inserirne altri a suo insindacabile giudizio. Gli atleti delle Squadre Nazionali Federali, indipendentemente da loro impegni, dovranno rendersi disponibili

per eventuali convocazioni da parte del Settore Tecnico Federale per ritiri collegiali, allenamenti, visite mediche ecc..

2. All'inizio di ogni stagione agonistica, dopo l'approvazione del Consiglio Federale, la Federazione comunicherà il programma di massima degli impegni di preparazione di tutte le Squadre Nazionali Federali, nonché dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli Atleti Nazionali, con particolare riferimento alla loro durata, alla sede ed al periodo di svolgimento.

Art. 16 – Selezione degli Atleti Azzurri

1. Gli atleti delle Squadre Nazionali Federali di ogni specialità, che avranno il compito di partecipare alle manifestazioni internazionali in qualità di rappresentativa italiana della F.I.Raft., saranno selezionati dal Direttore tecnico tra gli Atleti di Alto livello. Nella scelta verrà tenuta in considerazione la TCS di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d);
2. Ad ogni stagione agonistica il Settore Tecnico comunicherà, contestualmente all'elenco degli atleti di Alto livello, i criteri di valutazione;
3. Gli atleti selezionati per le Squadre Nazionali Federali, prenderanno la denominazione di "Atleti Azzurri"

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 13 nella riunione del 10 aprile 2018, entra in vigore il giorno successivo ed abroga ogni disposizione federale in materia con esso incompatibile.